



## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 02/12/2016

---

**Oggetto: Proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. 20/2005. (Ai sensi dell'art. 183, co. 15 D.Lgs. n. 509/2016.**

---

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **09,00 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso.

### IL SINDACO

Premesso che l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli Assessori comunali e conseguentemente le competenze della Giunta Comunale sono attribuiti esclusivamente al Sindaco, come precisato dal Ministero dell'Interno, con circolare n. 0002379 del 16/02/2012;

Visto il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2016/2018 approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016;

Atteso che il servizio di illuminazione pubblica è attualmente gestito dall'ente in economia con propri mezzi e personale e l'impianto di pubblica illuminazione allo stato attuale necessita di lavori di riqualificazione, di adeguamento ed efficientamento energetico;

Rilevato che in base alla più recente giurisprudenza il servizio è qualificato quale servizio pubblico in quanto il beneficiario è individuabile direttamente nella collettività e non nell'ente pubblico territoriale e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce un servizio ad alto valore strategico per l'ente locale, in primis per le finalità sociali degli impianti, ma anche per le opportunità di efficientamento intrinseche al servizio medesimo;

Considerato che la riduzione dei consumi elettrici per l'alimentazione del sistema di pubblica illuminazione consente di contribuire alla diminuzione delle emissioni dannose in atmosfera (CO<sub>2</sub>), e pertanto, si richiede necessariamente agli impianti per l'illuminazione pubblica, di possedere caratteristiche costruttive ed illuminotecniche idonee per il raggiungimento delle suddette finalità;

Atteso che, con nota pervenuta in data 4.6.2016 registrata al protocollo al n. 3702, la ditta Enerstreet s.r.l. con sede in Terni, viale dello Stadio n. 77, P.I. 01504050558, ha avanzato proposta a questa amministrazione, in qualità di proponente, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 150 del 2016, per il



tramite dello strumento giuridico della finanza di progetto nei servizi, per l'affidamento della concessione degli impianti di illuminazione pubblica messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. n. 20 del 2005, dei Comuni di Ferentillo, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco e Scheggino, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Istanza di presentazione;
- b) Progetto gestionale;
- c) Studio di fattibilità;
- d) Bozza di convenzione;
- e) Piano economico-finanziario;
- f) Garanzie;

Rilevato che, con successiva nota pervenuta in data 11.11.2016 registrata al protocollo al n. 3793, la ditta Enerstreet s.r.l. con sede in Terni, viale dello Stadio n. 77, P.I. 01504050558, ha avanzato ulteriore proposta a questa Amministrazione, in qualità di proponente, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 150 del 2016, per il tramite dello strumento giuridico della finanza di progetto nei servizi, per l'affidamento della concessione degli impianti di illuminazione pubblica messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. n. 20 del 2005, dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco e Scheggino, che si compone dei seguenti elaborati:

- 1. Presentazione della proposta;
- 2. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- 3. Studio di fattibilità tecnica ed economica;
- 4. Convenzione;
- 5. Piano economico e finanziario;
- 6. Cauzioni;

Valutato che, in considerazione della tipologia di intervento nonché della possibilità della gestione funzionale e dello sfruttamento economico dell'intervento da realizzare, l'Amministrazione Comunale può far ricorso ad una delle formule di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa, e in particolare all'istituto della concessione nei servizi;

Atteso che il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), all'art. 180, e seguenti disciplina in maniera sistematica il contratto di Partenariato Pubblico Privato, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati con la finalità di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici;

Visto l'art. 183, c. 15 della citata legge ai sensi del quale *“Gli operatori economici possono presentare*



*alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (omissis). Il Piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.*

*L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.*

*16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.*



*17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (omissis).*

*18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.*

*19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.”;*

Atteso che il proponente ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla citata disposizione ed in particolare:

1. Presentazione della proposta;
  2. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
  3. Studio di fattibilità tecnica ed economica;
  4. Convenzione;
  5. Piano economico e finanziario;
  6. Cauzioni;
- 
- La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il Piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
  - Il Piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del servizio tecnico comunale;



Considerato che ai sensi della normativa sopra citata:

- per dare seguito alla proposta l'Amministrazione valuta, entro tre mesi la fattibilità della proposta, anche eventualmente invitando il proponente ad apportare alla proposta le modifiche giudicate necessarie per la sua approvazione;
- se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente;
- il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente;
- nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto;
- nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione;
- se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 della stessa disposizione;
- se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 della stessa disposizione;

Atteso che:

- nello studio di fattibilità allegato alla proposta, per il perseguimento degli obiettivi indicati in proposta, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: fornitura in opera dei nuovi apparecchi/lampade Led in sostituzione degli attuali, lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti;
- il proponente, a fronte dell'investimento per la realizzazione di lavori accessori al servizio, s'impegna a garantire la gestione della rete di pubblica illuminazione per un periodo di 20 anni, compresa la manutenzione ordinaria, programmata e preventiva della rete;
- è previsto un corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale per assicurare la sostenibilità economica del progetto;
- i benefici per l'Amministrazione Comunale sono desumibili sia in termini di servizio pubblico sia in termini economici, per effetto del trasferimento al soggetto privato delle spese di investimento per l'efficientamento del servizio e per le spese di manutenzione per il corretto funzionamento dell'impianto;



- la documentazione presentata dal proponente è formalmente completa e idonea a rappresentare tecnicamente l'intervento proposto;
- lo studio di fattibilità presentato, come risulta dalla verifica di conformità redatta in contraddittorio può ritenersi conforme alla normativa vigente e sufficientemente elaborato sotto il profilo descrittivo della fattibilità tecnica e amministrativa dell'opera;
- i costi dichiarati appaiono congrui, sulla base di una valutazione parametrica;
- la proposta, prevedendo il trasferimento dei costi ora in capo all'Amministrazione Comunale per le spese delle utenze energetiche e per le manutenzioni della rete, risulta coerente con le strategie patrimoniali dell'Amministrazione Comunale;
- la proposta è costituita dagli elaborati sopra indicati, che non si allegano al presente atto in quanto già acquisiti al protocollo generale;
- la proposta individua una fattispecie contrattuale di concessione mista di servizi e lavori con prevalenza della componente del servizio;
- la proposta medesima, nei termini illustrati, appare conforme alla normativa vigente sopra richiamata e conveniente per il Comune;
- in conseguenza, è opportuno dare corso alle procedure di affidamento della concessione, mediante l'indizione della gara di confronto competitivo del promotore con il mercato, alla quale verrà invitato lo stesso promotore.
- la gara verrà aggiudicata sulla base di una procedura aperta, all'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore;

Ritenuto, per quanto esposto, di procedere all'approvazione dello studio di fattibilità presentato;

Atteso che la proposta presentata ha per oggetto la rete integrata di pubblica illuminazione dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto Sant'Anatolia di Narco e Scheggino;

Accertato che la gestione delle reti di pubblica illuminazione dei quattro Comuni, consente la sostenibilità economica del progetto, come si evince dagli elaborati progettuali presentati dal Proponente;

Atteso che i Comuni, a seguito dei confronti svolti, ritengono opportuno al fine di gestire il servizio in forma integrata, provvedere alla gestione associata del servizio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000;



Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ad interim ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Finanziaria ad interim ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

Per quanto in premessa esposto:

#### DELIBERA

La narrativa precedente forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di prendere atto della proposta presentata dalla Ditta Enerstreet s.r.l. con sede in Terni di Prot. 3293 del 11.11.2016, ad atti, per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria programmata e preventiva, la fornitura di energia elettrica, la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della pubblica illuminazione, attesa la sua fattibilità sotto i profili tecnico e finanziario e stante l'assenza di condizioni ostative alla sua realizzazione, nominando la predetta società proponente quale promotore dell'iniziativa.
2. Di prendere atto che la proposta presentata si compone degli allegati di cui in premessa, compreso il progetto di fattibilità, conservata agli atti del Comune.
3. Di proporre che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante l'esperimento di una gara di evidenza pubblica, secondo i principi e le finalità di cui all'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale le principali condizioni tecniche ed economiche della proposta del promotore saranno poste a base di gara, con la precisazione che il promotore avrà il diritto di prelazione.
4. Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della Convenzione per la gestione associata del servizio, l'esternalizzazione del servizio e l'inserimento della concessione negli strumenti di programmazione approvati per quanto di competenza.



5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo On Line.
7. Di dare al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del presente Procedimento amministrativo è il Dott. Angelo Vincenzo Grasso ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241**



Fatto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

IL SINDACO  
Dott.ssa Marisa Angelini

---

Si dà atto che il Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa ad interim ha reso, sulla proposta di deliberazione, Parere di Regolarità Tecnico-amministrativa come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000 così formulato: *"Favorevole"*.

Monteleone di Spoleto, 02.12.2016  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

Il Segretario Comunale

---

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ad Interim, ha reso sulla proposta della presente deliberazione, Parere di Regolarità Contabile, come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000, così formulato: *"Si dà atto che la proposta di deliberazione in allegato non comporta impegno finanziario o variazioni al patrimonio dell'Ente"*, nonché attestazione della copertura finanziaria.

Monteleone di Spoleto, 02.12.2016

Il Segretario Comunale  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 126

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 05.05.2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva  
(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).



Dalla residenza Comunale li, 02.12.2016

Il Segretario Comunale  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

---

